



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/35 DEL 10.3.2011

Oggetto: Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione: autorizzazione per l'adesione al concordato preventivo della Società Calzificio Queen S.p.A

L'Assessore dell'Industria rappresenta alla Giunta regionale che il commissario liquidatore del Consorzio per la Zona industriale di Macomer, ai sensi delle Direttive per la gestione liquidatoria approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile 2008, con propria nota prot. n. 509 del 18 febbraio 2011 ha chiesto l'autorizzazione ad aderire al concordato preventivo della Società Calzificio Queen S.p.A. in liquidazione, sulla base delle condizioni proposte dal Liquidatore della medesima Società da ultimo con nota datata 14 febbraio 2011.

Il Commissario liquidatore di cui sopra, in particolare, ha fatto presente che i commissari giudiziari incaricati dal Tribunale di Oristano per la gestione della procedura di concordato preventivo del Calzificio Queen S.p.A., hanno trasmesso al Consorzio il piano di riparto dell'attivo della suddetta Società dal quale risulta che i crediti vantati dal medesimo Ente, relativi alla fornitura di servizi per gli anni dal 2006 al 2009, sono stati classificati come crediti chirografari e agli stessi è stata riconosciuta una percentuale di rimborso pari all'1,23% (garantita all' 1%).

Nella medesima nota n. 509 il Consorzio fa inoltre presente di aver comunicato ai commissari giudiziari l'esistenza di un ulteriore credito, al momento non ancora fatturato, derivante dalla probabile cessione, anche mediante vendita all'asta, dell'immobile della medesima Società sito nell'agglomerato di Tossilo e costruito su terreni ceduti dal Consorzio medesimo.

Tale credito deriva dalle integrazioni tariffarie di cui all'art. 10, punto 3) del "Regolamento consortile di vendita delle aree industriali", che condiziona il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Consorzio, alla cessione dell'immobile a condizione che "venga integrato l'importo per l'acquisto dell'area con quello dovuto in applicazione della tariffa vigente alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione".

Conseguentemente, sulla base di queste disposizioni, la Società Calzificio Queen S.p.A. sarebbe tenuta a versare al Consorzio un importo pari a € 510.505,00, oltre all'IVA nella misura del 20%, a



titolo di integrazione tariffaria.

Prosegue l'Assessore evidenziando che con nota del 1° febbraio 2011 il liquidatore della Società, ha comunicato l'impossibilità di far fronte al suddetto onere e che lo stesso potrebbe comportare, con tutta probabilità, la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, con gravi ripercussioni sociali anche sull'occupazione, in quanto il fallimento potrebbe mettere fine all'accordo con la Società FT Calze S.r.l. la quale, in seguito alla stipula di un contratto di affitto e di un impegno di acquisto, ha riavviato la produzione occupando una parte dei dipendenti in cassa integrazione.

Con successiva nota del 14 febbraio 2011, anche in seguito ai colloqui intercorsi presso l'Assessorato dell'Industria, il liquidatore, a fronte dell'integrazione tariffaria sopra indicata, ha manifestato la propria disponibilità a pagare il 10% dell'intero importo, corrispondente alla più alta percentuale offerta ai creditori chirografari, invitando nel contempo il Consorzio a fornire una risposta nel più breve tempo possibile al fine di inserire detto importo tra i debiti da esporre ai Commissari Giudiziali; nel caso di risposta negativa l'intera somma richiesta dal Consorzio verrebbe iscritta nel passivo creando, presumibilmente, i presupposti per l'avvio della procedura fallimentare in quanto non esisterebbe una adeguata copertura finanziaria.

Il commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di Macomer, nel considerare, stante la situazione, congrua la proposta di adesione al Concordato preventivo nei termini sopra esposti, evidenzia inoltre che la stessa contiene degli aspetti di carattere straordinario che non rientrerebbero nei poteri ad esso attribuiti, di cui alle apposite Direttive per la gestione liquidatoria approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/17 del 16 aprile 2008.

Le stesse prevedono infatti che la gestione dei commissari liquidatori debba essere improntata nella gestione dell'ordinario, mediante l'adozione degli atti necessari alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio consortile sino alla conclusione delle stesse procedure liquidatorie; da ciò si evince che l'accettazione della proposta formulata dal Liquidatore della suddetta Società, comportando la rinuncia a una parte di un credito determinato secondo specifiche disposizioni dei regolamenti consortili, non rientra tra i poteri del Commissario liquidatore del Consorzio, se non previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

In merito a quanto sopra, l'Assessore evidenzia che il parere espresso dal commissario liquidatore del Consorzio in merito alla proposta formulata dal Liquidatore della Società Calzificio Queen S.p.A. appare condivisibile sia in ragione della più alta percentuale di rimborso del credito rispetto a quella che la suddetta procedura di concordato preventivo riconosce per i debiti di analoga natura, sia in ragione della possibilità per il Consorzio di incassare le suddette somme in termini più brevi



rispetto a quelli necessari per l'espletamento di una procedura fallimentare e sia per le rilevanti conseguenze di carattere sociale e occupazionale che l'eventuale procedura fallimentare determinerebbe qualora si mettesse fine all'accordo con la Società FT Calze S.r.l..

L'Assessore conclude pertanto proponendo alla Giunta regionale di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio per la Zona industriale di Macomer ad aderire al concordato preventivo della Società Calzificio Queen S.p.A. in liquidazione sulla base delle condizioni proposte dal Liquidatore della medesima Società da ultimo con nota datata 14 febbraio 2011, previa riduzione al 10% dell'importo del credito relativo alle integrazioni tariffarie di cui all'art. 10, punto 3) del "Regolamento consortile di vendita delle aree industriali", dovuto alla probabile cessione, anche mediante vendita all'asta, dell'immobile della medesima Società sito nell'agglomerato di Tossilo e costruito su terreni ceduti dal Consorzio medesimo.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dell'Assessore dell'Industria, constatato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell'Assessorato dell'industria ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi della Delib. G.R. n. 27/4 del 9.6.2009,

DELIBERA

di autorizzare il commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di Macomer ad aderire al concordato preventivo della Società Calzificio Queen S.p.A. in liquidazione sulla base delle condizioni proposte dal liquidatore della medesima Società da ultimo con nota del 14 febbraio 2011, previa riduzione al 10% dell'importo del credito relativo alle integrazioni tariffarie di cui all'art. 10, punto 3) del "Regolamento consortile di vendita delle aree industriali", dovuto alla probabile cessione, anche mediante vendita all'asta, dell'immobile della medesima Società sito nell'agglomerato di Tossilo e costruito su terreni ceduti dal Consorzio medesimo.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci